



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 149-2024 DEL 22/05/2024

OGGETTO: Integrazione al manuale del fascicolo aziendale (Det. Arpea 50/2022) – particelle inferiori ai 5000 mq esenti dal titolo di conduzione ai sensi legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Dirigente dell'Area tecnica e autorizzazione

Vista

- la determinazione n. 145 – 2022 del 14 /07/2022 con la quale viene conferito al Dott. Fabrizio Stranda l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica e autorizzazione con decorrenza 15/07/2022 – 14/07/2027;

Richiamati per quanto riguarda la Programmazione 2023-2027:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni”;
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l’anno di domanda 2023;
- il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l’anno di domanda 2023;
- il Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.

1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" (c.d. Decreto Sanzioni);

- il Decreto Ministeriale n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" (c.d. DM Condizionalità rafforzata);
- il Decreto Ministeriale n. 410739 del 04/08/2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità" (c.d. DM Controlli SIGC);
- il Decreto Ministeriale n. 66087 del 23/12/2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
- la circolare di AGEA Coordinamento n° 64177 del 30/08/2023 "Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115".

Considerata:

- La vigente normativa nazionale e regionale in merito allo Sviluppo Rurale, al Regime di pagamento Unico e di applicazione della condizionalità e s.m. e i..

Dato atto che

- Arpea con Det. 50/2022 ha approvato il vigente manuale del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503 del 01/12/1999;
- Agea Coordinamento con circolare Prot. Uscita N.0067143 del 12/09/2023 "*Disciplina relativa al fascicolo aziendale" al paragrafo 10.3 dell'Allegato 5 "Condizione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni" dispone che sono esonerati dall'obbligo di produrre ed inserire nel proprio fascicolo aziendale il titolo di conduzione le superfici ricadenti nella previsione seguente normativa: articolo 1-bis, comma 12, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall' art. 1, comma 702, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce che "Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999".*

L'appartenenza a tale fattispecie è tracciata automaticamente dal sistema informativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, a decorrere dalla campagna 2024, il beneficiario è tenuto alla presentazione del titolo di conduzione nel caso in cui tali terreni siano riconducibili alla proprietà di un Ente pubblico.

Considerato il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, così come modificato dalla LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 702 che prevede: *“Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”.*

Considerata la conformazione geografica della Regione Piemonte e la relativa classificazione delle superfici agricole previste dal CSR e PSP 2023-2027 approvato da ultimo con DGR 5-8514/2024, con particolare riferimento ai seguenti allegati del CSR 2023-2027: 5A “Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zone altimetriche (montagna, collina e pianura)”, 5B “zona altimetrica per foglio di mappa” e 7B “Tipologie areali”.

Preso atto quindi che:

- ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ART. 1 comma 702, in aggiunta alle suddette zone svantaggiate di montagna, attualmente oggetto di deroga sull'obbligo di detenzione di titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale per le particelle fondiarie di estensione inferiore ai 5000 quadrati, è possibile ampliare la citata "deroga" anche alle zone di collina;
- nel manuale del fascicolo aziendale il doc. 491 sarà descritto come: “Particelle esenti (L. n.116 11/08/2014 e s.m.i.)”.

Tutto quanto sopra descritto e premesso

DETERMINA

- Di dare applicazione a quanto previsto dalla legge 116 del 11/08/20014 come modificata dalla legge 145 del 30 dicembre 2018, limitatamente all'esenzione dall'obbligo di disporre del titolo di conduzione anche per le particelle di estensione inferiore ai 5000 mq site nelle zone collinari come definite e previste dal CSR 2023 – 2027 della Regione Piemonte richiamato in premessa;

- di limitare la presente facoltà in base quanto previsto dall'art. 6 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, che prevede che “a decorrere dalla campagna 2024, il beneficiario è tenuto alla presentazione del titolo di conduzione nel caso in cui i suddetti terreni di estensione inferiore ai 5000 mq siano riconducibili alla proprietà di un Ente pubblico”;
- di dare disposizioni a CSI Piemonte di modificare gli applicativi SIAP al fine di tracciare e verificare automaticamente l'inclusione dei terreni dichiarati dai beneficiari nelle fattispecie “collina” come definito dal CSR 2023 – 2027 della Regione Piemonte.
- di dare comunicazione del presente provvedimento agli organismi interessati e pubblicare lo stesso sul sito istituzionale dell'Agenzia.

FABRIZIO STRANDA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005